STUDIO SERVIDIO
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI
DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI
DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 24 marzo 2015

Oggetto: Circolare n. 2/2015 del 24 marzo 2015

Egregi Signori,

trasmettiamo la circolare in oggetto.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

STUDIO SERVIDIO • VIA SANTO STEFANO, 11 • 40125 BOLOGNA – ITALY • TEL. (+39) 051 26.06.20 – FAX (+39) 051 22.16.19
scrivi@studioservidio.it • www.studioservidio.com

SOMMARIO

- **SOSTITUTI D'IMPOSTA: LE NUOVE MODALITÀ DI RECUPERO IN F24 DELLE SOMME ANTICIPATE**
- **SEMPLIFICATI I MODELLI INTRASTAT-SERVIZI**
- **APPROVAZIONE E DEPOSITO BILANCIO 2014**

OGGETTO: Sostituti d'imposta: le nuove modalità di recupero in F24 delle somme anticipate

Per favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, **l'art. 15 del Decreto legislativo semplificazioni fiscali** (D.Lgs. n. 175/2014) ha previsto che, **a decorrere dal 1° gennaio 2015**, i **sostituti d'imposta** dovranno:

- **recuperare le somme rimborsate ai dipendenti** sulla base dei prospetti di liquidazione dei modelli **730** esclusivamente **mediante compensazione in F24**, non più attraverso operazioni di compensazione "interna" di ritenute senza transitare per il modello F24 - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014; tale recupero deve avvenire **nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso;**
- **scomputare gli eventuali versamenti di ritenute o di imposte sostitutive effettuati in misura superiore a quella dovuta dai versamenti successivi esclusivamente in F24** - art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 175/2014;

A tal fine, con la **Risoluzione n. 13/E del 10 febbraio 2015**, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i **codici tributo** che consentiranno ai sostituti d'imposta di recuperare tali importi con le nuove modalità.

Le **nuove modalità di recupero** previste dal Decreto legislativo semplificazioni fiscali sono applicabili **a tutte le compensazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015, tranne quelle riferite ad operazioni di competenza dell'anno d'imposta 2014** che continuano ad essere effettuate con le previgenti modalità.

SOSTITUTI D'IMPOSTA: LE NUOVE MODALITA' DI RECUPERO DELLE SOMME ANTICIPATE	
LE NOVITA' DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI	Nel rispetto di quanto stabilito dal **Decreto legislativo semplificazioni fiscali**, che ha stabilito che i **sostituti d'imposta devono ora recuperare:** ♦ **le somme rimborsate ai dipendenti** sulla base dei prospetti di liquidazione dei modelli **730** esclusivamente **mediante compensazione in F24** (non più attraverso operazioni di compensazione "interna" di ritenute); ♦ **gli eventuali versamenti** di **ritenute o di imposte sostitutive effettuati in misura superiore a** quella dovuta **scomputandoli in compensazione in F24 dai versamenti successivi;** l'Agenzia delle Entrate, con la **Risoluzione n. 13/E del 10 febbraio 2015**, ha istituito i **codici tributo** che i sostituti d'imposta dovranno utilizzare a tal fine. Le Entrate precisano che le **nuove modalità di recupero** previste dal Decreto legislativo semplificazioni fiscali sono applicabili **a tutte le compensazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015, tranne quelle riferite ad operazioni di competenza dell'anno d'imposta 2014** che continuano ad essere effettuate con le previgenti modalità.
RECUPERO IN COMPENSAZIONE DEI RIMBORSI DA 730 CORRISPOSTI	Per consentire ai sostituti d'imposta di **compensare, mediante il modello F24, le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione dei modelli 730,** con la Risoluzione n. 13/E/2015 sono stati istituiti i seguenti **3 codici tributo:**

<table>
<tr><td rowspan="4"></td><td>1631</td><td>“Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014”</td></tr>
<tr><td>3796</td><td>“Somme a titolo di addizionale regionale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014”</td></tr>
<tr><td>3797</td><td>“Somme a titolo di addizionale comunale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014”</td></tr>
<tr><td colspan="2">In sede di compilazione del modello F24:
♦ il codice tributo 1631 va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”;
♦ il codice tributo 3796 va esposto nella sezione “Regioni”, contestualmente al codice regione (desumibile dalla “Tabella T0 Codici delle Regioni e delle Province Autonome” pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”;
♦ il codice tributo 3797 è esposto nella sezione “Imu e altri tributi locali”, indicando nella colonna “Codice ente/codice comune”, il codice catastale identificativo del comune di riferimento (desumibile dalla “Tabella dei Codici Catastali dei Comuni” pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Per tutti e tre i codici tributo il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta cui si riferiscono le somme rimborsate.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">RECUPERO DELLE ECCEDENZE DI RITENUTE E DI IMPOSTE SOSTITUTIVE VERSATE</td><td colspan="2">Per consentire ai sostituti d’imposta di compensare mediante il modello F24, dai successivi versamenti, le somme versate in eccedenza rispetto al dovuto relative a ritenute e imposte sostitutive, oltre che le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, con la Risoluzione n. 13/E/2015 sono stati istituiti i seguenti 5 codici tributo:</td></tr>
<tr><td>1627</td><td>“Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014”</td></tr>
<tr><td>1628</td><td>“Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014”</td></tr>
<tr><td>1629</td><td>“Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi” - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014”</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td>1669</td><td>“Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta" - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014”</td></tr>
<tr><td>1671</td><td>“Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta" - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014”</td></tr>
<tr><td colspan="2">In sede di compilazione del modello F24:
♦ i codici tributo 1627, 1628 e 1629 sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”;
♦ il codice tributo 1669 va esposto nella sezione “Regioni”, contestualmente al codice regione (desumibile dalla “Tabella T0 Codici delle Regioni e delle Province Autonome” pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”;
♦ il codice tributo 1671 è esposto nella sezione “Imu e altri tributi locali”, indicando nella colonna “Codice ente/codice comune”, il codice catastale identificativo del comune di riferimento (desumibile dalla “Tabella dei Codici Catastali dei Comuni” pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento in eccesso.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">RECUPERO DEI CREDITI CORRISPOSTI</td><td colspan="2">Per consentire, infine, ai sostituti d’imposta di compensare, mediante il modello F24, il credito per famiglie numerose e per canoni di locazione riconosciuti dagli stessi sostituti, nonché il credito d’imposta per le ritenute IRPEF sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo dalle imprese navali che usufruiscono dei benefici di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. n. 457/1997, con la Risoluzione n. 13/E/2015 sono stati istituiti i seguenti 3 codici tributo:</td></tr>
<tr><td>1632</td><td>“Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'art. 12, comma 3, del Tuir "</td></tr>
<tr><td>1633</td><td>“Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'art. 16, comma 1-sexies, del Tuir "</td></tr>
<tr><td>1634</td><td>“Credito d'imposta per ritenute IRPEF su retribuzioni e compensi al personale di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. N. 457/1997 "</td></tr>
</table>

	In sede di **compilazione del modello F24,** i suddetti codici tributo vanno esposti nella **sezione "*Erario*",** in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "***importi a credito compensati***". Per tutti e tre i codici tributo il campo "***anno di riferimento***" è valorizzato con **l'anno d'imposta cui si riferisce il credito.**
DECORRENZA	La Risoluzione n. 13/E/2015 ha ribadito quanto già chiarito con la **Circolare n. 31/E/2014**, e cioè che le **nuove modalità di recupero** previste dal Decreto legislativo semplificazioni fiscali sono applicabili **a tutte le compensazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015, tranne quelle riferite ad operazioni di competenza dell'anno d'imposta 2014** che continuano ad essere effettuate con le previgenti modalità. Come previsto dall'ultimo periodo dell'art. 15 del decreto legislativo semplificazioni fiscali e precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.12.2014, n. 31/E: ♦ **tali compensazioni non concorrono alla determinazione del limite massimo compensabile annuo, pari ad € 700.000;** ♦ in caso di **crediti compensati per importi superiori a € 15.000 annui**, **l'obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione**, trovando applicazione per le sole compensazioni orizzontali, **non riguarda la compensazione tra crediti e debiti entrambi relativi a ritenute.** Inoltre, resta fermo che **l'eventuale eccedenza non utilizzata nell'anno può**, a scelta del sostituto, **essere destinata alla compensazione dei versamenti dell'anno successivo ovvero essere richiesta a rimborso nell'ambito del mod. 770**.

OGGETTO: Le modifiche al modello Dichiarazione d'intento

In virtù delle modifiche apportate dal decreto semplificazioni fiscali, **il modello delle dichiarazioni d'intento**, approvato con provvedimento del 12.12.2.014, **deve essere inviato da parte dell'esportatore abituale:**

- all'Agenzia delle Entrate, telematicamente;
- al fornitore/Dogana, insieme alla ricevuta di avvenuta presentazione fornita dall'Agenzia delle Entrate**.**

Le **nuove modalità** di presentazione sono diventate **obbligatorie dal 12.02.2015.** Quelle inviate prima, con le vecchie modalità, riguardanti anche operazioni da effettuare dal 12.2.2015, dovranno essere ritrasmesse con le nuove procedure. Invece per quelle rilasciate in base alla precedente disciplina, ma aventi effetto per operazioni singole effettuate entro l'11 febbraio, o per quelle che hanno esaurito la loro validità entro tale data, non deve essere effettuata nessuna trasmissione telematica.

Per completare la nuova procedura **manca ancora la condivisione con l'Agenzia delle Dogane della banca dati** delle dichiarazioni d'intento trasmesse telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Nelle more dell'adozione delle nuove procedure, e a partire dal 12 febbraio 2015, per l'utilizzo in dogana del plafond IVA occorre allegare alla dichiarazione di importazione la copia cartacea della dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di presentazione.

A seguito di alcune richieste, l'Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche al modello di dichiarazione d'intento, nella sezione "dichiarazione":

- al campo "1" va indicato **il presunto** (e non più il preciso) **ammontare di imponibile** Iva **riferito alla singola operazione doganale**;
- gli importi vanno indicati al centesimo di euro, e non più all'unità di euro.

LE MODIFICHE AL MODELLO	
VALORE PRESUNTO	**Nella sezione "Dichiarazione"** l'esportatore abituale deve **indicare:** ♦ per quale **tipologia di operazioni** intende avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza Iva, in particolare se si tratta di "**Acquisti" o** di **"Importazioni";** ♦ l'**anno** in cui tali acquisti o importazioni saranno effettuati; ♦ la **tipologia di bene/servizio** che si intende acquistare o importare; ♦ la **validità della dichiarazione**, pertanto se la stessa si riferisce: ✓ ad una sola operazione; ✓ a più operazioni, fino a concorrenza dell'ammontare indicato; ✓ a più operazioni che saranno effettuate nell'arco temporale indicato. Se la dichiarazione riguarda l'effettuazione senza Iva di una sola operazione occorre indicare al campo 1 il relativo importo. **Se il modello è presentato in Dogana per** l'effettuazione senza Iva di **un'importazione**, non è possibile determinare a priori l'esatto ammontare (in quanto concorrono elementi non facilmente conoscibili a priori come i dazi, i diritti di confine e le spese di trasporto), per cui andrà indicato un **valore presunto**

	relativamente all'imponibile Iva, che tenga conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile. Occorre a tal fine considerare quanto indicato dall'Agenzia delle Dogane con la nota 17631/RU dell'11.2.2015, in cui ha invitato a **stimare l'importo in eccesso piuttosto che in difetto**, fermo restando che l'effettivo utilizzo del plafond sarà quello che risulta dalla bolletta doganale. **Per questo la descrizione del campo 1 è cambiata** rispetto al modello precedente, ora è intitolata *"una sola operazione per un importo fino a euro"*, anziché *"una sola operazione per un importo pari a euro"*. Con il comunicato stampa del 12.02.2015 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito anche che **per le dichiarazioni già presentate con la versione precedente** del modello (e che non devono essere ritrasmesse), **l'importo** indicato **si intenderà comunque riferito alla nuova dicitura** "importo fino a euro". In tutti gli altri casi diversi dall'importazione, nel campo 1 va indicato l'esatto ammontare che si intende effettuare senza Iva, con utilizzo del plafond disponibile.
IMPORTI AL CENTESIMO DI EURO	Nella sezione "Dichiarazione" **gli importi da indicare ai campi "1" e "2" vanno esposti al centesimo di euro**, e non all'unità di euro come previsto prima. Ecco perché nella nuova versione del modello non sono più presenti gli zeri prestampati.

OGGETTO: Approvazione e deposito del bilancio 2014

Il codice civile stabilisce che **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, le società di capitali devono** convocare l'assemblea per **approvare il bilancio d'esercizio**.

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, **tale termine cade quest'anno il prossimo 30 aprile 2015.**

Sono previsti, tuttavia, **alcuni casi** specifici in cui il bilancio può essere esaminato ed approvato **entro il maggior termine di 180 giorni** (che quest'anno cadrebbe il **29.06.2015** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). Ciò si ha in presenza di:

- bilancio consolidato;
- particolari esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società.

Una volta approvato, il bilancio deve essere depositato entro 30 giorni **presso il Registro delle Imprese** della Camera di Commercio.

L'ITER DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO	
REDAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE	Gli amministratori delle società di capitali devono redigere annualmente: ♦ **il progetto di bilancio**, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (ai sensi dell'art. 2423 del C.c.); ♦ **la Relazione sulla gestione** (ai sensi dell'art. 2428 del C.c.). Si ricorda che **la Relazione sulla gestione non è obbligatoria per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e che in Nota integrativa indicano**: ✓ il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni/quote di società controllanti possedute dalla società, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; ✓ il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni/quote di società controllanti acquistate o cedute dalla società nel corso dell'esercizio, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente, dei corrispettivi e dei motivi dell'acquisto/cessione. **Il termine per la redazione** del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione **varia a seconda della presenza o meno dell'organo di controllo**. Infatti: ♦ **se è presente l'organo di controllo tali documenti devono essere trasmessi** al Collegio sindacale/revisore **prima del** relativo **deposito presso la sede sociale;** ♦ **se non è presente l'organo di controllo i documenti sono depositati direttamente presso la sede della società.**

LA TRASMISSIONE DEL BILANCIO ALL'ORGANO DI CONTROLLO	Nelle società in cui è presente l'organo di controllo, gli amministratori devono **comunicare al collegio sindacale/revisore** della società, **il progetto di bilancio e la Relazione sulla gestione**, **almeno 30 giorni prima rispetto al giorno fissato per l'approvazione del bilancio.** Per individuare il termine di invio dei documenti all'organo di controllo, occorre quindi fare un calcolo a ritroso partendo dalla data di convocazione dei soci, fissata dagli amministratori. Ad esempio, se l'assemblea per l'approvazione del bilancio è fissata per il 27.04.2015, la trasmissione dei documenti all'organo di controllo deve avvenire entro il 28.3.2015. Considerando che il progetto di bilancio va comunicato al Collegio sindacale almeno 30 giorni prima rispetto alla data di approvazione, e che tale documento deve restare depositato presso la sede sociale nei 15 giorni antecedenti la data di approvazione, **l'organo di controllo ha 15 giorni di tempo per fare le osservazioni e le proposte sul bilancio.** Infatti: ♦ **il Collegio sindacale** dovrà redigere una **relazione** per riferire all'assemblea i risultati dell'esercizio e dell'attività svolti, formulare le proprie osservazioni e proposte sul bilancio; ♦ il **soggetto incaricato alla revisione legale dei conti** dovrà predisporre un'apposita **relazione** in cui esprimerà un giudizio sul bilancio. C'è comunque la possibilità che il collegio rinunci ai 15 giorni di tempo, consentendo così agli amministratori di trasmettere il progetto di bilancio a ridosso del termine. **Nelle srl prive di organo di controllo**, **gli amministratori non devono effettuare tale adempimento**, ma dovranno direttamente depositare il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione presso la sede sociale.
IL DEPOSITO DEL BILANCIO PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETÀ	Il **progetto di bilancio**, insieme alla Relazione sulla gestione, alla relazione del Collegio sindacale e/o o dell'eventuale organo di controllo contabile, deve rimanere **depositato in copia presso la sede della società**, **durante i 15 giorni precedenti alla data dell'assemblea e finché viene approvato**, in modo tale che i soci possano prenderne visione.
LE MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO	Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci, che deve essere convocata con modalità diverse a seconda del tipo di società (spa o srl). Nel caso di **società a responsabilità limitata**, se non è previsto nulla nell'atto costitutivo, la convocazione avviene **mediante lettera raccomandata. La lettera deve essere spedita ai soci almeno 8 giorni prima** della data fissata per l'adunanza dell'assemblea[1], presso il domicilio che risulta al Registro Imprese, e in essa deve essere indicato il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare. L'atto costitutivo può anche prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Nel caso di **società per azioni**, invece, la convocazione deve avvenire:

[1] Art. 2479-bis, c.c.

	♦ per le **società non quotate** sul mercato: **mediante lettera di convocazione inviata ai soci 8 giorni prima**, oppure mediante fax, e-mail o altri mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; ♦ per le **società quotate sul mercato**: mediante la **pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano** indicato nello statuto sociale almeno 15 giorni prima rispetto al giorno fissato per l'assemblea. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In caso di inadempimento degli amministratori, la convocazione dell'assemblea va effettuata da parte del Collegio sindacale.
I TERMINI DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	L'assemblea dei soci deve essere convocata nel **termine ordinario** di **120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**. Ne deriva che, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, tale termine **cade, quest'anno, il prossimo 30.04.2015**. Esistono, tuttavia, dei **casi particolari** in cui l'assemblea ordinaria può essere convocata per l'approvazione del bilancio anche **oltre i 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio **ma** comunque **entro i 180 giorni** da esso e, quindi, quest'anno, **entro il 29.06.2015**. Tali ipotesi particolari sono **solo quelle specificatamente previste dall'art. 2364 del codice civile**, ossia: ♦ società tenute alla redazione del **bilancio consolidato**; ♦ **presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società;** in quest'ultimo caso, il maggior termine deve essere previsto dalla **statuto** della società. In presenza di una delle due situazioni sopra elencate (che non devono necessariamente coesistere), **gli amministratori devono illustrare le ragioni** della dilazione **all'interno della relazione sulla gestione**[2] che accompagna il bilancio (d'esercizio o consolidato) o all'interno della Nota integrativa se il bilancio è redatto in forma abbreviata. **Nel caso in cui non vengano specificate** si determina la **responsabilità degli amministratori**[3]**,** pur restando **valida la delibera di approvazione del bilancio**.
LE SANZIONI IN CASO DI OMESSA CONVOCAZIONE	La mancata convocazione dell'assemblea nei termini di legge da parte degli amministratori espone quest'ultimi (e il Collegio sindacale qualora non abbia adottato le misure opportune per contrastare l'omissione) alla **sanzione amministrativa da € 1.032 a € 6.197.** La mancata convocazione, inoltre, espone gli amministratori **all'azione di responsabilità da parte dei soci o di terzi**, che possano aver subito un danno da tale omissione.

[2] Art. 2428, comma 1, c.c.
[3] Art. 2392, c.c.

<table>
<tr><td>IL DEPOSITO DEL BILANCIO AL REGISTRO IMPRESE</td><td colspan="4">Una volta approvato il bilancio, questo deve essere depositato dagli amministratori entro 30 giorni dalla data di approvazione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente.
Quest'ultima è individuata in base a:
♦ la sede legale, nel caso di società o consorzio;
♦ la sede secondaria italiana, nel caso di società estera.
Il bilancio depositato deve essere, altresì, corredato da:
♦ la relazione sulla gestione (se presente);
♦ la relazione del collegio sindacale (se esistente) o dell'eventuale soggetto incaricato del controllo contabile;
♦ il verbale di approvazione del bilancio.
♦</td></tr>
<tr><td rowspan="6">TABELLA RIEPILOGATIVA</td><td rowspan="3">ADEMPIMENTI AMMINISTRATORI</td><td colspan="2">SPA SRL CON ORGANO DI CONTROLLO</td><td colspan="2">SRL SENZA ORGANO DI CONTROLLO</td></tr>
<tr><td colspan="4">Approvazione bilancio</td></tr>
<tr><td>Termine ord.</td><td>Termine straord.</td><td>Termine ord.</td><td>Termine straord.</td></tr>
<tr><td>Redazione progetto di bilancio e relazione sulla gestione (se necessaria) entro i 30 giorni precedenti l'assemblea</td><td rowspan="2">31.03.2015</td><td rowspan="2">30.05.2015</td><td>15.04.2015</td><td>14.06.2015</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nelle srl senza organo di controllo gli amministratori provvedono direttamente al deposito del bilancio presso la sede sociale nei 15 giorni antecedenti l'assemblea</td></tr>
<tr><td>Comunicazione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione all'organo di controllo entro i 30 giorni precedenti l'assemblea</td><td>31.03.2015</td><td>30.05.2015</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, della Relazione sulla gestione e delle altre relazioni degli organi di controllo entro i 15 giorni che precedono l'assemblea</td><td>15.04.2015</td><td>14.06.2015</td><td>15.04.2015</td><td>14.06.2015</td></tr>
</table>

	Convocazione assemblea soci entro gli 8 giorni che precedono l'assemblea[4]	22.04.2015	21.06.2015	22.04.2015	21.06.2015
	Approvazione bilancio entro 120/180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	30.04.2015	29.06.2015	30.04.2015	29.06.2015
	Deposito bilancio presso il Registro Imprese entro i 30 giorni dall'approvazione	30.05.2015	29.07.2015	30.05.2015	29.07.2015

[4] Per le spa che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la convocazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data di approvazione, quindi entro il 15.04 o il 14.06.